



**MINISTERO DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI MAZARA DEL VALLO**

ORDINANZA N. 8 /07

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Mazara del Vallo:

- **VISTA:** la propria ordinanza n. 28/05;
- **VISTI** i Verbali di Consegna n. 29 in data 10 marzo 2005 al C.N.R. di Mazara del Vallo e n. 31 in data 28.02.2007 a "Italia Navigando" s.p.a. ;
- **VISTI:** gli artt. 16 , 17, 36, 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione;
- **VISTI:** gli atti d'ufficio;
- **RAVVISTATA** : la necessità di salvaguardare la sicurezza e la polizia della navigazione, in relazione all'uso del porticciolo allocato nell'area demaniale marittima denominata "Tonnara di Capo Granitola" in località Torretta Granitola del Comune di Campobello di Mazara;

O R D I N A

Art. 1

L'accesso dei natanti di qualsivoglia genere nel porticciolo meglio individuato in premessa è consentito solo nei casi di forza maggiore, caso fortuito, o nella sussistenza delle scriminanti contemplate dalla disciplina comune.

Hanno sempre possibilità di accesso le unità delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, ed in servizio pubblico di soccorso.

Art. 2

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato, a termine degli artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 3

Le Ordinanze n. 5/00, 22/01 e 28/05 sono ABROGATE.

Art. 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

Mazara del Vallo, lì 07 marzo 2007

f.to

**ILCOMANDANTE
C.F. (CP) Claudio LO PUMO**